

REPUBBLICA ITALIANA Sent.N.171/2010

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Pelino	SANTORO	Presidente
Vittorio	RAELI	Consigliere
Stefano	GLINIANSKI	Referendario Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 29536/2009 del registro di segreteria instaurato su citazione della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti del Sig. T Luigi, nato a Galatina (LE) ed ivi residente in Via Pozzolini, 106, rapp.to e difeso dall'Avv. Alessandra Musardo presso la quale ha eletto domicilio in Via Raffaele De Cesare, n.16 (studio Paglionico), per sentirlo condannare al risarcimento del danno di € 4.650 in favore della Provincia di XX o a diversa somma da determinarsi da parte del Collegio, il tutto aumentato del maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dal momento dell'effettivo depauperamento del patrimonio dell'ente danneggiato e fino a pubblicazione dell'emananda sentenza, con interessi legali da quella data fino all'effettivo soddisfacimento del creditore e con vittoria delle spese di giudizio

Costitutosi il convenuto, rapp.to e difeso dall'Avv. Alessandra Musardo, con comparsa di costituzione e risposta in data 02.02.2010;

Esaminati l'atto di citazione e gli atti e documenti del fascicolo di causa;

Uditi nella pubblica udienza del giorno 24 febbraio 2010 il relatore, Referendario, dott. Stefano Glinianski, per il convenuto l'Avv. Alessandra Musardo, nonché, in rappresentanza della Procura regionale, il Sostituto Procuratore gen.le, dott. Carlo Picuno;

Considerato in

FATTO

Con nota 37980 del 07.05.2009 il Segretario generale della Provincia di XX segnalava alla Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale Puglia una ipotesi di danno erariale per avere il Sig. T Luigi, in qualità di dirigente del settore pianificazione e controllo – servizio sistemi informatici - della Provincia di XX, adottato una determinazione di liquidazione di compensi al personale interno in contrasto con il principio di omnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti e in assenza di qualsivoglia presupposto normativo, regolamentare e contrattuale legittimante la stessa erogazione.

Più precisamente, con determinazione dirigenziale n. 1932/05, il convenuto riconosceva a tre funzionari dell'ente Provincia la corresponsione di emolumenti nella misura complessiva di E. 4650,00, oltre oneri ed IRAP, a carico del bilancio dell'ente locale - anno 2005 - quale corrispettivo per la loro partecipazione ad un gruppo interno di lavoro finalizzato a dare esecuzione ad un progetto di informatizzazione di base a persone anziane – c.d. “*nonno online*” - rientrante in più ampio “*Piano di azione per la diffusione l'utilizzo di nuove tecnologie nel contesto territoriale della Provincia di XX*” approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 694 del 21.10.2003.

La Procura regionale, espletata la relativa istruttoria, notificava al convenuto, in data 27.05.2009 invito a dedurre ex art. 5 del D.L. 453 del 15 novembre 1993 convertito in legge n. 19 del 14 gennaio 1994 e, a seguito di memorie scritte presentate dallo stesso e acquisite in data 26.06.2009, ritenute non idonee ad escludere una ipotesi di danno erariale, in data 01.10.2009 atto di citazione a comparire innanzi la sez. giur. della Corte presso la Regione Puglia, per sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di E. 4.650,00 o a diversa somma da determinarsi da parte del Collegio, il tutto aumentato del maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dal momento dell'effettivo depauperamento del patrimonio dell'ente danneggiato e fino a pubblicazione dell'emananda sentenza, con interessi legali da quella data fino all'effettivo soddisfacimento del creditore e con vittoria delle spese di giudizio.

La Procura in atti contesta:

- - l'erogazione di compensi a personale dipendente dell'ente per la loro partecipazione ad un gruppo di lavoro finalizzato alla realizzazione di un progetto - c.d. "*nonno online*" - in assenza dei presupposti normativi, regolamentari e contrattuali legittimanti la stessa. In particolare, per ciò che attiene alle fonti normative interne, l'art. 37 del regolamento dell'Ordinamento dei servizi della Provincia rimette, infatti, all'esclusiva competenza del Presidente della Provincia l'eventuale affidamento di incarichi eccedenti gli ordinari compiti di ufficio solo se "*espressamente previsti o disciplinati da legge o altra fonte normativa*";
- - la violazione del principio di *contrattualizzazione* del rapporto di pubblico impiego, cristallizzato nell'art. 45 del D.lvo 165/2001 e ss.mm., che statuisce che "*il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti pubblici è definito esclusivamente dai contratti collettivi*", mentre nella fattispecie l'attività svolta, ancorché rientrante nei normali compiti di istituto, è stata oggetto di autonoma remunerazione in violazione delle norme regolamentari e contrattuali;
- - infine, la violazione della regola iuris per cui la corresponsione dei compensi per la produttività deve erogarsi solo a seguito di un processo di valutazione e rendicontazione da certificarsi da parte degli organismi di controllo interno.

Ai sensi dell'art. 55, comma 2, del R.D. 12 Luglio 1934, n. 1214 e del Regolamento di procedura approvato con R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 è stata proposta con determinazione del 24.09.2009 a firma del Presidente della sezione giurisdizionale della Regione Puglia l'applicazione del procedimento monitorio quantificando la misura del danno in E. 3000,00, comprensiva di interessi e rivalutazione, oltre spese di giudizio, a cui non è seguita accettazione nel termine di 45 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto di determinazione presidenziale.

Il convenuto costituitosi in giudizio con **comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.02.2010**, rapp.to e difeso dall'Avv. Alessandra Musardo, nella memoria difensiva **preliminarmente** eccepisce:

- - l'inammissibilità e, in subordine, la nullità dell'atto di citazione per sua carenza di motivazione in ordine alle deduzioni fornite dal convenuto a seguito dell'invito, essendosi limitata la stessa citazione ad una mera presa d'atto di quanto dedotto dall'incolpato;
- - l'avvenuta prescrizione dell'azione, in quanto il *dies a quo* del termine prescrizione decorrerebbe dal momento dell'impegno di spesa e, dunque, dalla data di adozione della determinazione n. 1554 del 05.04.2004 e non dalla data di adozione della determinazione n. 1932 di liquidazione del compenso posta in essere in data 09.06.2005.

Nel merito, poi, si afferma l'assenza di responsabilità del convenuto:

- - in primis, per mancanza dell'elemento oggettivo e cioè del danno patrimoniale e ciò ancorché fosse dimostrata la eventuale illegittimità degli atti contestata in citazione, stante la irrilevanza della stessa ai fini dell'individuazione di una presunta responsabilità che deve trovare la sua fonte nella sola illiceità del comportamento. A parere della difesa, esclusa, pertanto, valenza ad un giudizio circa la eventuale legittimità/illegittimità della procedura adottata, residuerebbe per la Provincia, quale effetto dei comportamenti posti in essere, non un danno, bensì un significativo vantaggio per avere i dipendenti espletato una attività annoverabile tra gli ordinari compiti di istituto del personale interno in aggiunta alla giornata orario di lavoro. A fronte, dunque, della non finanziabilità di tale attività con il ricorso a forme di incentivazione quali, ad esempio, i progetti obiettivo, e alla impossibilità di espletare la stessa attività qualificabile comunque come ordinaria secondo il quotidiano modello organizzativo per la peculiarità del progetto attuato, è stata adottata, si afferma, una modalità organizzativa che ha comportato in concreto un significativo risparmio per il bilancio dell'ente.

A sostegno di ciò si richiamano: 1) la circostanza che la quantificazione del compenso è avvenuta sulla base di una circolare ministeriale (n. 101 del 17.07.1997 del Ministero del lavoro e Previdenza sociale) che, per attività similari di tutoraggio e di coordinamento di corsi di formazione, prevede la corresponsione della somma oraria di E. 31, oltre il rimborso delle spese di viaggio, mentre, nel caso

di specie, non vi è stata la integrazione della somma corrisposta ai dipendenti costituenti il gruppo di lavoro con il rimborso delle spese di viaggio che comunque andavano sostenute; 2) un sommario raffronto aritmetico tra quanto sarebbe stato erogato ove si fossero utilizzati gli ordinari automezzi di lavoro con relativo autista e quanto, invece, corrisposto con tale compenso forfetario e omnicomprendente per lavoro straordinario e rimborso delle spese.

- Di poi, con specifico riferimento alla antidoverosità della condotta, la difesa sostiene, l'assenza di una colpa grave del convenuto, tra l'altro non dirigente, come affermato dalla Procura, bensì funzionario responsabile di un servizio, avendo lo stesso agito in buona fede ed in esecuzione di un mandato ricevuto dal competente organo provinciale, ancorché si ribadisce non rivestendo la qualità di dirigente del settore.

- Infine, nell'ipotesi in cui questo Collegio ritenesse responsabile il convenuto, il difensore chiede la integrazione del contraddittorio nei confronti dell'organo collegiale e del Segretario provinciale che adottarono la deliberazione (694 del 21.10.2003) di cui la determinazione costituisce attuazione, del dirigente di ragioneria e di tutti i soggetti che materialmente consentirono la erogazione delle somme con applicazione del principio di parziarietà.

In via istruttoria è stato chiesto ammettersi prova testimoniale in ordine a diversi fatti tra i quali principalmente quelli afferenti alle modalità di svolgimento dell'attività posta in essere.

Nell'odierna pubblica udienza, l'Avv. Alessandra Musardo conferma le deduzioni scritte.

Il Pubblico Ministero, a sua volta, conferma quanto sostenuto e richiesto in atti.

Tutto ciò premesso, ritenuto in

DIRITTO

Il presente giudizio è finalizzato all'accertamento della fondatezza della pretesa azionata dal Pubblico Ministero concernente una ipotesi di danno erariale riconducibile alla liquidazione di compensi da parte del Sig. T Luigi, in qualità di dirigente del settore pianificazione e controllo – servizio sistemi informatici - della Provincia di XX, nella misura complessiva di E. 4.650,00 al

personale interno in contrasto con il principio di omnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti e in assenza di qualsivoglia presupposto normativo, regolamentare e contrattuale legittimante la stessa erogazione.

In via preliminare, va disattesa la eccezione di inammissibilità e, in subordine, di nullità dell'atto di citazione per sua carenza di motivazione in ordine alle deduzioni fornite dal convenuto a seguito dell'invito. Se è sicuramente vero che il Pubblico Ministero non può non tenere conto delle deduzioni del presunto responsabile, è, altresì, principio consolidato che la Parte pubblica non è tenuta ad una contestazione espressa delle deduzioni formulate dall'invitato, potendo ciò ricavarsi implicitamente dall'impianto motivazionale della stessa citazione.

Diversamente si finirebbe per trasformare la fase istruttoria in un anomalo diretto contenzioso tra la parte pubblica e l'invitato imponendo contemporaneamente alla prima funzioni e obblighi di motivazione, propri dell'organo giudicante (In tal senso, SS.RR. 7/98 QM).

Logico corollario a tale assunto è che la mancata espressa valutazione delle deduzioni non determina né una inammissibilità, né, tanto meno, una ipotesi di nullità della citazione, visto anche il principio della tassatività dei casi di nullità della citazione ai sensi dell'art. 156 cpc.(Corte conti, sez. III, 12.02.1998, N. 32).

Sempre in via preliminare, va respinta la eccezione di prescrizione.

E' noto che il procedimento complesso in cui si articola la gestione della spesa nelle amministrazioni locali è caratterizzato dalle fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento e che ognuna di esse risponde a finalità precise.

L'impegno costituisce il vincolo sulle previsioni di bilancio; la liquidazione cristallizza il momento in cui si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto; l'ordinazione è la disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento che rappresenta l'ultima fase della gestione.

Orbene, ancorché al Collegio è noto che qualche orientamento giurisprudenziale di questa Corte dei

conti ha rinvenuto il termine iniziale per il decorso della prescrizione non già nella data in cui è effettivamente avvenuto per l'Ente l'esborso, bensì nel momento deliberativo della spesa, individuato nell'atto di impegno o, ancora, nella successiva fase della liquidazione, invero questa Sezione giurisdizionale, in coerenza anche con l'opinione maggioritaria, tra l'altro confermata dalle stesse Sezioni Riunite (Corte conti, SS.RR. 15.01.2003, n. 3/QM e in termini Corte conti, sez. II, 28.04.2003, n. 161) ritiene che in caso di danno per erogazione di somme di denaro, il dies a quo della prescrizione comincia a decorrere dall'effettivo pagamento.

Tale è, infatti, il momento in cui si verifica l'effettivo depauperamento delle casse dell'Ente, diversamente dalle altre fasi la cui finalità è consentire una corretta articolazione del procedimento di spesa nel rispetto delle regole che governano la più ampia gestione del bilancio dell'ente.

Passando a trattare il merito, la difesa contesta che erroneamente la Parte pubblica ha censurato la illegittimità e/o la erroneità della procedura adottata per addivenire alla conclusione dell'esistenza di una fattispecie di danno. Ciò in quanto, dovendosi rigettare nel sistema disciplinante il giudizio di responsabilità amministrativa la equazione per la quale dalla legittimità o dalla illegittimità di un atto o di una procedura ne discende la conferma della liceità o della illiceità di un comportamento, dall'analisi dei risultati concreti dell'attività posta in essere dal gruppo di lavoro diretto dal convenuto emergerebbe una condotta dell'agente convenuto, non solo non causativa di alcun danno, bensì virtuosa, in quanto espressione di un'azione amministrativa espletata in modo efficiente, efficace ed economico.

Quanto affermato non risulta a parere di questo Collegio condivisibile per i seguenti motivi.

A seguito della contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, avviata con l'adozione del D.lgs 29 del 3 febbraio 1993 e consolidatasi nelle sue successive modificazioni – D.Lgs 165 del 30 marzo 2001 e da ultimo D.lgs 150 del 27.10.2009 (c.d. Riforma Brunetta), principio immanente e non modificato neanche ad opera dell'ultima riforma legislativa - che, sicuramente, ha rivisitato in modo fortemente innovativo il rapporto tra fonte legislativa e contrattazione collettiva,

deponendo in modo evidente a favore di una primazia della prima rispetto seconda con palese inversione di tendenza rispetto al recente passato – è che “*il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti pubblici è definito esclusivamente dai contratti collettivi*” (art. 45 del D.Lgs 165 del 30 marzo 2001)

Tale disposizione legislativa è stata integralmente confermata, come prima precisato, nella sua originaria dizione anche dalla recente e fortemente innovativa riforma del rapporto di pubblico impiego di cui al D.Lgs 150 del 27.10.2009, che, anzi, integrando la disposizione normativa prima richiamata, ha ribadito, art. 45, comma 3, che qualsivoglia trattamento accessorio può essere erogato al personale solo se collegato ad una *performance* individuale o collettiva, che deve essere valutata nel rispetto di una precisa logica procedimentale che si articola nella rendicontazione del risultato conseguito, nella sua misurazione e nella conclusiva valutazione dello stesso da parte degli organismi a ciò preposti.

Ciò premesso, pertanto, bisogna analizzare se il procedimento posto in essere dal convenuto, oggetto di giudizio da parte di questo Collegio, e cioè la costituzione di un gruppo di lavoro interno finalizzato alla realizzazione di un determinato progetto e per questa attività retribuito con importo orario forfettario e autonomamente determinato, sia stata coerente e conforme a quanto la contrattazione collettiva impone alle autonomie locali con riferimento al trattamento economico accessorio da erogare al personale interno all'ente.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Enti Locali e Regioni del 01.04.1999, in aderenza al disposto legislativo di cui all'art. 45 del D.Lgs 165 del 30 marzo 2001, che demanda alla contrattazione la materia del trattamento economico fondamentale ed accessorio, dispone – art. 15 - la obbligatoria costituzione di un fondo a cui destinare le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività. Le risorse confluite in detto fondo, pertanto, sono utilizzate, tra l'altro, per erogare compensi diretti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno

di gruppo, in modo selettivo e secondo risultati accertati dal sistema permanente di valutazione (art. 17, comma 1, lett. a). Il successivo art. 18 del CCNL Enti Locali, così come riformulato dall'art. 37 del CCNL del 22.01.2004, ribadisce, poi, che l' attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) è strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali – quantitativi dei servizi ed è, quindi, attuata secondo modalità definite a livello di ente o in una unica soluzione, ma sempre e comunque dopo un necessario processo di valutazione della prestazione e del risultato conseguito che dovrà essere effettuato dal dirigente nel rispetto di criteri e prescrizioni predefinite dal sistema permanente di valutazione.

Lo stesso art. 15, comma 5, prevede, altresì, che in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio a cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili...gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs 29/1993, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.

E' evidente, pertanto, alla luce di quanto esposto, che il procedimento espletato dal convenuto non è stato adottato nel rispetto di alcuna delle fattispecie previste contrattualmente e legittimanti erogazioni di compensi ulteriori rispetto al trattamento fondamentale che compete al personale in servizio.

Né può ritenersi fondato il rilievo espresso dalla difesa per cui il procedimento adottato dal dirigente non poteva inquadrarsi in nessuna delle ipotesi finanziabili attraverso il ricorso a istituti di incentivazioni o similari, trattandosi, ed è espressione utilizzata dalla stessa difesa, *“di una attività lavorativa ordinaria, sebbene non estrinsecata secondo il quotidiano modello organizzativo stante le peculiarità del progetto attuato”*.

Trattandosi, infatti, di attività ordinaria, la stessa era da retribuirsi corrispondendo ai

dipendenti l'ordinario trattamento economico spettante loro in funzione della relativa categoria di appartenenza. Ove, poi, se ne fosse rappresentata la necessità, poteva ricorrersi al lavoro straordinario che, ricorda il Collegio, è anche esso per espressa previsione contrattuale comunque soggetto sia a limiti di percentuale delle risorse assegnate, sia ad un limite massimo annuo individuale.

La circostanza invocata dalla difesa, poi, che tale attività ordinaria non si estrinsecava secondo il quotidiano modello organizzativo non è dirimente: la disciplina contrattuale in tema di orario di lavoro e la sua relativa distribuzione è improntata a criteri di flessibilità proprio per consentire ai dirigenti, nell'esercizio del loro potere datoriale, da ultimo ancor più enfatizzato dalle recenti riforme legislative e contrattuali di disciplina della dirigenza locale, di far fronte a situazioni peculiari attraverso la utilizzazione in materia programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi.

La ricostruzione giuridica sin qui effettuata consente a questo Collegio di confutare, pertanto, l'assunto della difesa per cui, in considerazione della assenza nel nostro sistema giuridico di una responsabilità di natura formale, la violazione della norma giuridica non è conferma di una automatica responsabilità che, nel caso di specie, mancherebbe per assenza dell'elemento oggettivo e cioè di un danno patrimoniale economicamente valutabile essenziale e costitutivo della stessa.

Il danno non risiede, infatti, nella illegittimità o nella irregolarità della procedura in quanto tale, ma nell'aver il convenuto erogato somme di denaro pubblico nel mancato rispetto di procedure che la legislazione e la contrattazione collettiva impongono in quanto finalizzate a rendere trasparente il ciclo di "*programmazione – rendicontazione – valutazione*" che deve necessariamente permeare ogni facoltà di erogazione da parte della dirigenza di trattamenti economici accessori; o, comunque, nell'aver retribuito una attività, come sostiene la stessa difesa, ordinaria, ancorché peculiare, con il ricorso non all'esercizio di una corretta gestione del personale secondo una logica funzionale che deve caratterizzare la dirigenza anche nel trovare soluzioni

organizzative legittime e flessibili a fronte di esigenze specifiche, ma optando per soluzioni organizzative *atipiche* non riconosciute, in quanto tali, nel nostro sistema giuridico.

In tema di competenza, poi, all'adozione dell'atto dirigenziale la circostanza della conformità formale dello stesso a quanto previsto dagli articoli 107 del D.lgs 267/2000 e 17 del D.Lgs 165/2001 e la diversità della fattispecie disciplinata dall'art. 37 del regolamento dell'Ordinamento dei servizi della Provincia non condiziona, per i motivi predetti, il giudizio di questo Collegio con riferimento alla responsabilità del convenuto.

Con specifico riferimento alla antidoverosità della condotta, la difesa sostiene l'assenza di una colpa grave del convenuto, tra l'altro non dirigente, come affermato dalla Procura, bensì funzionario responsabile, avendo lo stesso agito in buona fede ed in esecuzione di un mandato ricevuto dal competente organo provinciale, ancorché, come detto, non rivestendo la qualità di dirigente del settore.

Orbene, la circostanza invocata per cui il convenuto non rivestirebbe la qualifica dirigenziale non è persuasiva ai fini del presente giudizio. Al di là, infatti, della legittimità del conferimento delle funzioni dirigenziali al funzionario, lo stesso ha agito e si è qualificato comunque come tale nell'adozione degli atti confluenti nella fattispecie esaminata e, pertanto, in tale veste è soggetto al presente giudizio.

Relativamente, poi, alla antidoverosità della condotta, non è accoglibile la tesi difensiva per cui il convenuto ha agito in buona fede e quale mero esecutore del mandato ricevuto dall'organo provinciale. La deliberazione della **Giunta provinciale, n. 694 del 21.10.2003**, infatti, si limita all'approvazione del progetto demandando all'autonomia decisionale del dirigente, nel rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico amministrativo e attività gestionale, l'espletamento degli atti necessari alla realizzazione dello stesso. E tali atti, come già si è avuto modo di affermare, sono stati autonomamente adottati in modo non conforme alle regole che disciplinano la gestione del personale in seno alle amministrazioni locali palesando, così, una evidente trascuratezza della

conoscenza delle fonti legislative e contrattuali disciplinanti la materia, tra l'altro anche oggetto di specifica **circolare** da parte del direttore generale dell'ente (nota del 8 gennaio 2004).

La riconosciuta autonomia decisionale del convenuto ha, poi, quale ulteriore conseguenza la inutilità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'organo collegiale e del Segretario generale della Provincia che adottarono la deliberazione (694 del 21.10.2003) di cui la determinazione costituisce attuazione, del dirigente di ragioneria e di tutti i soggetti che materialmente consentirono la erogazione delle somme con applicazione del principio di parziarietà.

Con riferimento alle richieste istruttorie, le stesse si ritengono non accoglibili in quanto ininfluenti ai fini del presente giudizio.

Ritiene, tuttavia, il Collegio che l'esatta quantificazione del danno non possa prescindere da una valutazione effettuata ai sensi dell'art. 1 bis della L. 20 del del 14 gennaio 1994, così come modificato dalla L. 639 del 20 dicembre 1996 secondo la quale il giudice contabile deve tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione.

Considerato, pertanto, che dal medesimo fatto generatore del danno è conseguita una utilitas per l'amministrazione provinciale discendente dall'attività espletata dai funzionari in esecuzione del progetto approvato dall'organo esecutivo dell'ente locale, questo Collegio ritiene in via equitativa di condannare nella misura del 60% dell'importo richiesto dalla Procura il Sig. T Luigi.

Atteso che la pretesa azionata ha ad oggetto un debito di valore, detto importo dovrà essere maggiorato di rivalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, da calcolarsi secondo l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT, dalla data in cui i proventi riscossi non sono stati riversati e fino alla pubblicazione della sentenza.

Sulla somma in tal modo rivalutata andranno corrisposti gli interessi nella misura legale, decorrenti dalla data di deposito della presente decisione fino all'effettivo soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a favore della Provincia di XX, come in dispositivo.

P.Q.M

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

definitivamente pronunciando, in relazione ai fatti di cui al giudizio di responsabilità iscritto al n. 29536 del registro di Segreteria, instaurato su citazione della Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale

CONDANNA

Il Sig. T luigi

al pagamento, in favore della Provincia di XX, della somma di € 2790,00 (duemilasettecentonovanta,00), somma da maggiorare della rivalutazione monetaria e degli interessi legali come da motivazione;

nonché alla rifusione delle spese di giustizia che liquida in E 245,23(E Duecentoquarantacinque/23)Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2010

IL PRESIDENTE

F.to Pelino Santoro

L'ESTENSORE

F.to Stefano Glinianski

Depositata in Segreteria il 20 Aprile 2010

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

F.to (Rocco DE VENUTO)